

Il bene culturale “mobile” di interesse religioso: tutela del bene ed esigenza “di culto”

The “movable” cultural asset of religious interest: protection of the asset and “worship” requirements

di **Natale Alessandro Meanti**

Abstract [ITA]: I beni culturali che presentano una connotazione religiosa sono in quantità notevole e di tipologia diversificata. Il contributo, dopo aver definito il bene di interesse religioso, fornisce una panoramica degli enti preposti alla gestione (tutela e valorizzazione) degli stessi soffermandosi in particolar modo su quelli che afferiscono alla Chiesa cattolica e alla relativa legislazione pattizia con lo Stato italiano. Ciò premesso viene considerata la peculiarità del bene “mobile” e il binomio che vede da una parte la tutela e dall’altra la fruizione dello stesso attraverso l’esigenza di culto: interessi, a volte confliggenti, che descrivono la complessa interazione tra il patrimonio storico-artistico e le necessità di fede, dove le disposizioni normative mirano a salvaguardare entrambe le istanze attraverso la collaborazione e il consenso tra le strutture dello Stato e le confessioni religiose. Si passa poi a considerare le motivazioni per cui l’uso adeguato di beni mobili “per il culto” può rappresentare una forma di valorizzazione e di tutela tenendo conto che l’uso del bene culturale lo rende vivo e rilevante nella società, collegandolo al presente e garantendo la trasmissione della memoria storica e dei valori.

Abstract [ENG]: Cultural assets with religious connotations are numerous and diverse. After defining assets of religious interest, this article provides an overview of the bodies responsible for their management (protection and enhancement), focusing specifically on those belonging to the Catholic Church and the related legislation established with the Italian State. This is based on the specific nature of “movable” assets and the interplay between their protection and their use for religious purposes. These interests, at times conflicting, describe the complex interaction between historical and artistic heritage and the needs of faith, where regulatory provisions aim to safeguard both through collaboration and consensus between state bodies and religious denominations. We then move on to consider the reasons why the appropriate use of movable assets “for worship” can represent a form of valorization and protection, taking into account that the use of cultural assets makes them alive and relevant in society, connecting them to the present and ensuring the transmission of historical memory and values.

Parole chiave: Beni culturali – Tutela – Diritto ecclesiastico

Keywords: Cultural heritage – Protection – Ecclesiastical Law

SOMMARIO: **1.** Introduzione. – **2.** Beni di interesse religioso. – **3.** Strutture di gestione dei beni culturali di interesse religioso. – **4.** I beni culturali di interesse religioso appartenenti alla Chiesa Cattolica. – **5.** Beni fungibili e beni infungibili. – **6.** Rapporto tra tutela e fruizione del bene. – **7.** Conservazione e sicurezza del bene. – **8.** Uso per la valorizzazione. – **9.** Il bene sottratto all’uso. – **10.** Conclusione.

1. Introduzione.

Il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, conosciuto come “Codice Urbani”, all’art. 2, comma 2 definisce bene culturale «*le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose*

individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà».

I soggetti proprietari di beni culturali sono evidenziati nell'art. 10, comma 1: *«lo Stato, le regioni, altri enti pubblici territoriali, nonché ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti»*; a questo elenco, il comma 3 aggiunge la proprietà di privati qualora sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13.

2. Beni di interesse religioso.

Nel vasto novero dei beni culturali sono contemplati quelli di interesse religioso.

Secondo la dottrina non esiste una definizione normativa di bene culturale di interesse religioso, ma in questa categoria si è soliti ricoprendere tutti quei beni, mobili e immobili, che mostrano una duplice funzione: sono beni che presentano un interesse artistico-culturale, cioè testimonianza di un valore di civiltà e, al tempo stesso, sono beni che presentano una connotazione religiosa indipendentemente dalla loro appartenenza ad un soggetto confessionale¹.

Essi coprono una ampia gamma di beni immobili e mobili che recano intrinseci una serie di valori culturali, storici e religiosi².

Ci riferiamo a un patrimonio materiale che comprende edifici di culto – chiese, abbazie, monasteri, cattedrali, sinagoghe e moschee – con i relativi beni mobili incorporati, edifici funzionali alle attività religiose o di culto, musei diocesani e parrocchiali con le loro opere d'arte, archivi e singoli documenti di natura confessionale o ecclesiastici, raccolte librerie e biblioteche ecclesiastiche, siti archeologici. È altresì presente un patrimonio immateriale formato da quegli *«spazi aperti urbani di interesse artistico o storico sui quali insiste una consolidata tradizione di percorsi devozionali o itinerari religiosi»*³ che si dispiega sovente in tradizioni, celebrazioni, riti, musica e folklore legati alle diverse confessioni religiose.

Gli elementi appena riportati fanno intuire come i beni culturali ecclesiastici, o comunque di interesse religioso, rappresentino una parte significativa del patrimonio artistico italiano trattando la fede, la storia e l'identità delle comunità religiose.

Volendo fornire un dato quantitativo, la dottrina opportunamente rileva che *«il patrimonio culturale di proprietà delle comunità religiose (e non solo quella cattolica) presente in Italia è immenso per quantità, qualità e diversificazione dei beni. [Si stima] che l'80% del patrimonio culturale italiano è costituito da beni che hanno rilevanza religiosa»*⁴.

Senza entrare nel dettaglio delle molteplici confessioni religiose e limitandoci alle tre religioni monoteistiche, troviamo beni di proprietà o legati alla Chiesa cattolica – di cui tratteremo più specificatamente in seguito – alla Tavola Valdese⁵, alle Chiese cristiane avventiste⁶.

Ci sono, poi, beni appartenenti alle comunità ebraiche quali edifici di culto ebraico, sinagoghe storiche e archivi che godono di un regime di tutela specifico.

Anche la religione islamica possiede beni culturali; essi rappresentano una minima parte del patrimonio religioso in quanto la presenza stabile di musulmani in Italia è recente, ma andrà arricchendosi nel tempo di nuovi elementi a fronte della crescente presenza di luoghi di culto e di

¹ S. BUDELLI, *La “gestione” dei beni culturali di interesse religioso*, in *AmbienteDiritto.it*, 26 luglio 2018, 1.

² M. TOCCI, *Il regime giuridico dei beni culturali di interesse religioso*, Ospedaletto-Pisa, 2017, 100.

³ M. TOCCI, op. cit.

⁴ S. BUDELLI, op. cit.

⁵ Lo Stato italiano e le Chiese della Tavola Valdese collaborano per tutelare e valorizzare i beni culturali riguardanti il patrimonio storico, morale e materiale delle Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese mediante l'istituzione di commissioni miste (art. 17, l. 11 agosto 1984, n. 449).

⁶ Lo Stato italiano e l'Unione delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno collaborano per tutelare e valorizzare i beni culturali riguardanti il patrimonio storico, morale e materiale delle Chiese facenti parte dell'Unione (art. 34, l. 22 novembre 1988, n. 516).

centri culturali legati al mondo islamico.

La normativa specifica per i beni culturali religiosi, che bilancia i diritti confessionali la troviamo espressa, nei suoi principi base, all'art. 9 del d.lgs. n. 42/20024. Il comma 1 prevede che «*per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità*», mentre il comma 2 specifica meglio la tipologia pattizia tra lo Stato e gli enti religiosi richiamando sia «*le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, [sia] le leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione*».

3. Strutture di gestione dei beni culturali di interesse religioso.

Gestire un bene culturale significa seguire un processo integrato di tutela, conservazione e custodia, valorizzazione e promozione per cui la gestione dell'immenso patrimonio culturale, che ha valore non solo economico e artistico, ma culturale e identitario, è affidato ad accordi e intese fra i vari soggetti coinvolti, sia a livello nazionale sia territoriale⁷.

L'ente che opera in gestione diretta amministra il bene in proprio, con strutture organizzative dotate di autonomia scientifica, organizzativa e finanziaria mentre la scelta di una gestione indiretta prevede che l'ente si avvalga di soggetti esterni per svolgere le attività di valorizzazione secondo ben specifici criteri. Come fa notare la dottrina, la gestione dei beni culturali vede spesso una concertazione di «*tutti i soggetti a vario titolo coinvolti: le varie istituzioni statali – sia a livello nazionale che territoriale, con tutte le problematiche relative alla sovrapposizione delle competenze legislative e amministrative specie in materia di beni culturali –, le varie confessioni religiose anch'esse con tutte le loro articolazioni nazionali e locali, nonché tutti gli altri soggetti pubblici e privati che a vario titolo risultano essere coinvolti*»⁸.

Per quanto concerne gli enti gestori diversi dalla Chiesa cattolica possiamo annoverare fondazioni, associazioni e centri culturali.

Ne è un esempio la Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia, costituita dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (UCEI) nel 1986 con lo scopo, secondo quanto riporta l'art. 4 dello Statuto, di promuovere il recupero, la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio storico artistico ebraico italiano, compreso ogni bene di interesse culturale, religioso, archeologico, archivistico, bibliografico e musicale e di diffonderne la conoscenza in Italia e all'estero; obiettivo della Fondazione è garantire la preservazione dei beni culturali ebraici in Italia, che rappresentano la memoria diffusa e radicata nel Paese di una presenza che dura da oltre duemiladuecento anni⁹.

Questo ente gestore ha collaborazione stretta con la Biblioteca Nazionale dell'Ebraismo Italiano “Tullia Zevi” al fine di tutelare e valorizzare il patrimonio bibliografico, archivistico e documentario a rischio dispersione.

Non pochi centri culturali e associazioni culturali, legati a realtà religiose e presenti sul territorio nazionale, perseguono le stesse finalità e gli stessi obiettivi.

Da ultimo è doveroso menzionare che ci sono beni culturali di interesse religioso in proprietà allo Stato o ad altri enti pubblici¹⁰.

⁷ S. BUDELLI, op. cit., 2.

⁸ V. sempre S. BUDELLI, op. cit., 3.

⁹ V. maggiori dettagli sul sito *internet* www.beniculturaliebraici.it, visitato il 2 novembre 2025.

¹⁰ Le leggi post-unitarie del 1866-67 determinarono il passaggio di gran parte del patrimonio ecclesiastico nella proprietà dello Stato italiano. I beni così incamerati dallo Stato divennero parte del Fondo per il culto, ente istituito in Italia dalla legge n. 3036 del 1866. In seguito, con la legge n. 222 del 1985, e sulla base del Protocollo del 15 novembre 1984 tra lo Stato e la Chiesa, è stato istituito, presso il Ministero dell'Interno, il Fondo Edifici di Culto (F.E.C.), che ha sostituito il

Più articolato, in forza anche di una più antica e radicata presenza sul territorio, è l'insieme degli enti afferenti alla Chiesa cattolica che gestiscono i beni culturali di interesse religioso.

In primis la diocesi, definita nel Codice di Diritto Canonico (in seguito “CDC”) ai cann. 368- 369¹¹; essa ha come struttura amministrativa la Curia diocesana, che il can. 469 descrive come l'insieme «degli organismi e delle persone che aiutano il Vescovo nel governo di tutta la diocesi, soprattutto nel dirigere l'attività pastorale, nel curare l'amministrazione della diocesi come pure nell'esercitare la potestà giudiziaria».

Nella gestione della vasta tipologia di beni culturali diocesani, sovente delegata ad un ufficio apposito o a una Commissione diocesana per l'arte sacra e i beni culturali, il CDC chiede al vescovo diocesano la cura di due ambiti particolari: il can. 491 - §1 stabilisce che si abbia cura che «gli atti e i documenti degli archivi delle chiese cattedrali, collegiate, parrocchiali e delle altre chiese che sono presenti nel suo territorio vengano diligentemente conservati e che si compilino inventari o cataloghi in due esemplari, di cui uno sia conservato nell'archivio della rispettiva chiesa e l'altro nell'archivio diocesano», mentre il can. 491 - §2 sancisce che «il Vescovo diocesano abbia anche cura che nella diocesi vi sia un archivio storico e che i documenti che hanno valore storico vi si custodiscano diligentemente e siano ordinati sistematicamente» redigendo di conseguenza norme per la consultazione o l'asportazione di atti e documenti, come richiesto dal can. 491 - §3¹².

Un altro ente religioso chiamato a gestire beni culturali di interesse religioso è la parrocchia, caratterizzata dalla sua significativa capillare presenza sul territorio. Essa è definita dal can. 515¹³ e, quando è eretta legittimamente, « *gode di personalità giuridica per il diritto stesso*»¹⁴; è rappresentata in tutti i negozi giuridici dal parroco, a norma del can. 532, il quale deve curare che i beni della parrocchia siano amministrati a norma dei cann. 1281-1288. Per quanto concerne gli aspetti civilistici della parrocchia, De Paoli ben sintetizza quando scrive che «*l'autorevole giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione la definisce come ente ecclesiastico riconosciuto con atto del Ministero dell'interno anche ai fini civilistici [e] il Consiglio di Stato in sede consultiva ha ribadito che le Parrocchie per effetto del regime giuridico concordatario non possono avere natura di enti pubblici né tanto meno di enti privati: si tratterebbe quindi di un ente del tutto diverso con finalità di*

precedente Fondo per il culto. Trattasi di un ente pubblico, che ha lo scopo di provvedere alla conservazione, al restauro, alla tutela e alla valorizzazione di tale patrimonio, a oggi comprendente oltre 750 edifici sacri di rilevante interesse storico-artistico, con le relative pertinenze mobili e immobili, e altri beni produttivi di rendite. Accanto a tale ente, esiste, poi, l'Agenzia del Demanio, istituita nel 1999, che pure gestisce beni artistici religiosi di rilevante valore. Entrambi gli enti, nei processi di valorizzazione dei propri beni, collaborano col Ministero dei Beni e delle Attività culturali. Sul punto, v. *amplius* F. PASSASEO, *La tutela dell'interesse religioso dei beni culturali. Riflessioni tra ius conditum e ius condendum*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 2018, 7, 1 e ss.

¹¹ Can. 368: «*Le Chiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica, sono innanzitutto le diocesi, alle quali, se non consta altro, vengono assimilate la prefatura territoriale e l'abbazia territoriale, il vicariato apostolico e la prefettura apostolica e altresì l'amministrazione apostolica eretta stabilmente*». Can. 369: «*La diocesi è la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale del Vescovo con la cooperazione del presbiterio, in modo che, aderendo al suo pastore e da lui riunita nello Spirito Santo mediante il Vangelo e l'Eucaristia, costituisca una Chiesa particolare in cui è veramente presente e operante la Chiesa di Cristo una, santa, cattolica e apostolica*».

¹² Questa normativa contenuta nel CDC risale *in nuce* alla Costituzione apostolica di Benedetto XIII (1724-1730) *Maxima Vigilantia* del 14 giugno 1727 relativa all'obbligo di istituzione e gestione degli archivi ecclesiastici.

¹³ Can. 515: «*La parrocchia è una determinata comunità di fedeli che viene costituita stabilmente nell'ambito di una Chiesa particolare, la cui cura pastorale è affidata, sotto l'autorità del Vescovo diocesano, ad un parroco quale suo proprio pastore. Spetta unicamente al Vescovo diocesano erigere, sopprimere o modificare le parrocchie; egli non le eriga, non le sopprima e non le modifichi in modo rilevante senza aver sentito il consiglio presbiterale*».

¹⁴ CDC, can. 515 - §3. Dopo l'entrata in vigore della l. 25 marzo 1985, n. 121 con cui è stato ratificato l'accordo 18 febbraio 1984, tra lo Stato italiano e quello della Città Stato del Vaticano, ovvero dopo la l. 20 maggio 1985, n. 222, la Parrocchia ha conseguito personalità giuridica e ha assunto la qualificazione di ente ecclesiastico riconosciuto agli effetti civili, risultando assimilata in tutto e per tutto alle persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro. Così M. DE PAOLIS, *I beni culturali religiosi: innovative forme di valorizzazione e fruizione utilizzabili dagli enti locali*, reperibile online su www.arsg.it.

culto provvisto di regime patrimoniale speciale»¹⁵.

In generale gli amministratori degli enti religiosi chiamati a gestire, tra gli altri, i beni culturali, devono ottemperare ai cann. 1283 all'inizio dell'incarico¹⁶ e al can. 1284 - §1 e 2 *durante munere*¹⁷. Sono altresì enti gestori di beni culturali di interesse religioso i Capitoli delle cattedrali e delle chiese collegate, definiti dal can. 503²⁶, i quali sovente hanno nel loro patrimonio culturale archivi storici e biblioteche capitolari con materiale di grande valore per vetustà e valenza storica. Non possiamo non citare gli Ordini e gli Istituti religiosi, la cui fondazione talvolta affonda le radici in epoca medievale, e le Opere Pie, espressione della concreta carità cristiana e dell'attenzione alla persona, che vedono il loro sviluppo principalmente in epoca moderna.

Recentemente la l. n. 158 del 6 ottobre 2017, relativa alle *“Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”*, prevede all'art. 7 la possibilità di convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti.

4. I beni culturali di interesse religioso appartenenti alla Chiesa Cattolica.

Secondo il can. 1257, comma 1, del CDC, sono beni ecclesiastici tutti i beni temporali appartenenti alla Chiesa cattolica, alla Sede Apostolica, agli enti pubblici della Chiesa e a qualsiasi altro ente eretto legittimamente in persona giuridica canonica; tali beni sono strumentali al perseguimento delle finalità proprie dell'ente ecclesiastico e sono soggetti a una disciplina specifica che mira alla loro conservazione, valorizzazione e impiego secondo i principi di buona amministrazione.

Tra tutti i beni temporali della Chiesa ve ne sono non pochi che rientrano nella categoria di bene culturale¹⁸ in quanto la Chiesa per secoli è stata committente e custode di opere d'arte. Papa Giovanni Paolo II sottolineava come sia *«a tutti noto l'apporto che al senso religioso arrecano le realizzazioni artistiche e culturali, che la fede delle generazioni cristiane è venuta consolidando nel corso dei secoli»¹⁹* e *«la connessione con l'identità e la storia delle istituzioni religiose facilita la individuazione dell'interesse religioso in un bene culturale»²⁰*.

Il complesso dei beni culturali di natura e di interesse religioso di tipo materiale può essere suddiviso in due categorie. La prima raccoglie i beni architettonici e decorativi che in certo qual modo connotano l'architettura dello spazio sacro, ma sono generalmente inamovibili (sculture, affreschi, dipinti, arredo ligneo, materiale lapideo, ecc.). Nella seconda categoria è possibile comprendere quei

¹⁵ M. DE PAOLIS, op. cit.

¹⁶ Can. 1283: *«Prima che inizino il loro incarico [...] sia accuratamente redatto un dettagliato inventario, che essi devono sottoscrivere, dei beni immobili, dei beni mobili sia preziosi sia comunque riguardanti i beni culturali, e delle altre cose, con la loro descrizione e la stima, e sia rivisto dopo la redazione; una copia dell'inventario sia conservata nell'archivio dell'amministrazione, un'altra nell'archivio della curia; qualunque modifica eventualmente subita dal patrimonio dovrà essere annotata in entrambe le copie».*

¹⁷ Can. 1284: *Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia. Devono pertanto: 1) vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione; 2) curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente; 3) osservare le disposizioni canoniche e civili [...] e badare soprattutto che dall'inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa; [...] 9) catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell'istituto circa i beni, conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo; depositare poi le copie autentiche, ove si possa fare comodamente, nell'archivio della curia».*

¹⁸ Il legislatore ecclesiastico conosce anche la nozione di bene ecclesiastico “prezioso”; per maggiori dettagli, si veda la voce “*Beni preziosi*” in C. CORRAL SALVADOR – V. DE PAOLIS – G. GHIRLANDA (a cura di), *Nuovo dizionario di Diritto canonico*, Cinisello Balsamo 1993, 101.

¹⁹ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso ai partecipanti alla prima assemblea plenaria della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa*, 12 ottobre 1995, riportata da *L'Osservatore Romano*, 13 ottobre 1995, p. 5.

²⁰ G. SCIULLO, *I beni culturali della Chiesa cattolica nel Codice Urbani*, in Aedon, 2020, 2, 155.

beni, per lo più cose mobili, destinati all'uso cultuale liturgico o devozionale (oreficerie, argenterie, paramenti e tessili in genere, statuaria devozionale, reliquiari, tarsie, ecc..); essi sono opere e manufatti riconducibili alle cosiddette “arti minori”²¹ (tessile, metalli e pietre dure, vetro, avorio, ecc.) e «concorrono a costituire la testimonianza dell’identità e della storia delle istituzioni religiose, oggetti che [hanno] acquistato un significato devozionale»²² e che sono espressione di antropologia religiosa di un popolo, o di un territorio o di un contesto sociale.

Non va dimenticato che «la maggior parte dei beni culturali ecclesiastici è stata creata e continua a far riferimento alla liturgia che ne costituisce la ragion d’essere, la destinazione naturale, quello che si può chiamare il “contesto funzionale” [che permette] di comunicare il loro messaggio e di essere letti nel modo più idoneo»²³ e, per dirla con Bucarelli, sono «beni strettamente legati alle celebrazioni liturgiche e all’amministrazione dei sacramenti, quasi assimilati al sacramento stesso, “veluti sacramentum”»²⁴.

Secondo la dottrina le cose mobili possono costituire pertinenza dell’edificio principale in quanto oggetti necessari al corretto svolgimento degli atti del culto e finalizzate ad alimentare il *sensus fidei* dei fedeli²⁵.

Siamo di fronte, quindi, a beni culturali che possiedono una dualità di valore: se da un lato il bene possiede un valore culturale (storico, artistico, ecc.), dall’altro è intrinseco un valore legato alla funzione religiosa per la quale il bene stesso è stato creato o prodotto e viene ancora utilizzato. A tal proposito Tocci sottolinea che «cercando di definire l’interesse religioso prefigurato dall’articolo 12 del Concordato e rintracciare lo “specifco religioso” negli interessi culturali, fornendo anche parametri concreti, si è parlato di beni che sono culturali due volte e in due maniere distinte e separate: per lo Stato, “in quanto rientranti nel patrimonio di antichità e d’arte della comunità civile”; per la Chiesa, “in quanto espressione di quella cultura religiosa di cui è portatrice la comunità dei fedeli”»²⁶.

5. Beni fungibili e beni infungibili.

Prima di proseguire oltre, è doveroso brevemente sottolineare che non è raro, nel complesso ambito dei beni culturali di interesse religioso, trovare beni infungibili non tanto per l’originalità dell’opera d’arte, ma perché sono beni che, originariamente fungibili, lo sono diventati perché utilizzati in particolari atti di culto, oppure oggetto di donazione da personalità in occasioni speciali, oppure resi unici e insostituibili perché personalizzati per appartenenza o utilizzo.

Quest’ultima considerazione ci induce a consigliare una cura attenta e scrupolosa nel redigere i registri e le schede di inventario dei beni infungibili mobili di interesse religioso. Sarebbe buona norma stendere descrizioni dettagliate e non generiche, annotando brevi cenni storici desunti da fotografie o cronache e riportando la presenza di dediche incise sui metalli, di *ex libris* o autografi o dediche sulle prime pagine dei libri, di timbri particolari sul materiale cartaceo, di cifratura o targhette di dedica presenti sui tessili.

6. Rapporto tra tutela e fruizione del bene.

Principio imprescindibile è la tutela.

Essa è un dovere non solo spirituale, ma anche civico, perché custodire i beni culturali significa

²¹ Sulle cosiddette “arti minori” si veda per maggiori dettagli C. PIGLIONE – F. TASSO (a cura di), *Arti Minori. Dizionario*, Milano, 2000.

²² M. TOCCI, op. cit., 100.

²³ CEI, *I Beni Culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, 1992, n. 33.

²⁴ O. BUCARELLI, *La valorizzazione dei beni culturali ecclesiastici*, in *Chiesa Oggi, Architettura e Comunicazione*, 2021, 118, 1955.

²⁵ F. PASSASEO, op. cit., 17.

²⁶ M. TOCCI, op. cit., 94.

preservare la memoria di un popolo. La tutela dei beni culturali, come sancito dalla Carta Costituzionale all'art. 9 e all'art. 117, è di competenza esclusiva dello Stato, che detta le norme ed emana i provvedimenti necessari per garantirla. Il d.lgs. n. 42/20024, all'art. 3, comma 1, definisce la tutela «*nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione*» e, al comma 2, si specifica che «*l'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale. Le funzioni di tutela sono esercitate conformemente a criteri omogenei e priorità fissati dal Ministero della cultura*».

Per i beni culturali di interesse religioso il Codice già sopra richiamato prevede che gli interventi di tutela avvengano in accordo con le autorità ecclesiastiche competenti, in virtù della specificità della normativa di derivazione pattizia che indirizza le parti alla concertazione e al consenso.

Il già citato accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana che apporta modificazioni al Concordato Lateranense del febbraio 1984, all'art. 12, sancisce che «*la Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche*

L'art. 12 utilizza la categoria ampia di “esigenze di carattere religioso” tanto che la dottrina fa notare come sia evidente «*la disformità tra l'articolo 9 del Codice Urbani e l'articolo 12 dell'Accordo del 1984, poiché il primo si riferisce ai soli interessi di culto, mentre il secondo comprende la più generale categoria di interessi religiosi. Il problema concretamente potrebbe sorgere per le Confessioni religiose minori, diverse da quella cattolica, che hanno firmato le intese con l'Autorità statale, omettendo di menzionare la tutela degli interessi religiosi persistenti sui beni oggetto degli accordi*27.

È pertanto palese, al di là di ogni interpretazione, che vi è la «*necessità dell'accordo con l'autorità della confessione interessata in ordine all'esercizio delle funzioni, specie di tutela, spettanti a quella statale o regionale laddove queste siano in grado di incidere sulle celebrazioni (o le espressioni esteriori) di fede religiosa*28.

L'espressione “esigenza di culto” attiene allo svolgimento delle celebrazioni liturgiche e rituali ovvero all'espressione esteriore di una fede religiosa.

Essa è già menzionata nella l. 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose d'interesse artistico o storico, meglio conosciuta come “legge Bottai”; questa, all'art. 8, stabilisce che «*quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro della pubblica istruzione, nell'esercizio dei suoi poteri, procederà per quanto riguarda le esigenze del culto, d'accordo con l'autorità ecclesiastica*

Si evince, quindi, che il binomio formato da tutela dei beni culturali mobili di interesse religioso ed esigenze di culto rappresenta una complessa interazione tra il patrimonio storico-artistico e le necessità di fede. La sfida, se così la si vuol chiamare, consiste nel conservare l'integrità del bene attraverso la tutela del relativo valore storico-artistico, assicurando al contempo la funzione primaria del bene medesimo come oggetto cultuale o devozionale per le comunità di fedeli. Le disposizioni normative mirano a salvaguardare entrambe le istanze attraverso la collaborazione e il consenso tra Stato e confessioni religiose e, in particolare per la Chiesa cattolica, attraverso il Concordato Lateranense, le intese e le altre forme pattizie.

Volendo analizzare più dettagliatamente la convivenza tra tutela e fruizione dei beni ecclesiastici ci si trova di fronte a interessi confliggenti: ogni scelta in merito deve essere frutto del corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione (definite dal d.lgs. n. 42/20024, che all'art. 20, comma 1

²⁷ M. TOCCI, op. cit., 148.

²⁸ G. SCIULLO, op. cit.

sancisce che «*i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione*» e quelle devozionali o di uso liturgico recepite all'art. 9, comma 2: «*Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121*».

In tema di tutela, si è notato che «*maggiori problemi sembrerebbe porre, invece, la tutela dei beni culturali mobili di interesse religioso in proprietà dello Stato o di altri enti pubblici [...] in quanto non esiste (come, invece, per gli edifici sacri) una norma statuale, o di diritto patti, che espressamente tuteli la deputatio ad cultum dei beni culturali mobili di interesse religioso, conferendo all'autorità ecclesiastica il potere di decidere sul loro mutamento di destinazione, di vigilare sul concreto utilizzo degli stessi, e dunque di assicurare la prosecuzione nel tempo della loro fruizione religiosa da parte della collettività*»²⁹.

7. Conservazione e sicurezza del bene.

La tutela e la fruizione dipendono, per certi versi, dal luogo di custodia del bene. In linea generale, sarebbe auspicabile che i beni culturali ecclesiastici, in ragione della loro natura e del loro significato, siano custoditi nei luoghi per i quali sono stati realizzati. Essi, infatti, sono profondamente legati alla vita delle persone e delle locali comunità cristiane per cui possiamo rimarcare per detti beni mobili di culto una preservazione della destinazione d'uso, ovvero il divieto ad essere sottratti alla loro destinazione se non con il consenso della autorità competente.

Più in generale ci rifacciamo all'art. 21, comma 4, del d.lgs. n. 42/20024, che espressamente ribadisce come «*qualsiasi intervento, pubblico o privato, su di un bene culturale è soggetto all'autorizzazione della Soprintendenza*».

La corretta custodia del bene è strettamente legata alle misure di sicurezza. Di esse devono essere adeguatamente dotati i luoghi di conservazione e di fruizione dei beni con particolare cura e attenzione alla protezione dei beni mobili di pregio e facilmente asportabili che vedono sia l'utilizzo devozionale sia l'uso durante le funzioni religiose.

Fatto salvo quanto disposto dal legislatore per cui è soggetta ad autorizzazione del Ministero la movimentazione dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, così come individuati dall'art. 10 del d.lgs. 42/2004, nonché dei beni di proprietà privata dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 3 della l. n. 1089/1939 o oggetto di dichiarazione di interesse ai sensi dell'art. 13 del medesimo Codice, potrebbe essere utile verificare la possibilità che un soggetto terzo, incaricato espressamente dall'ente proprietario del bene il quale fornisce tutte le garanzie del caso compresi i nulla osta della Soprintendenza, custodisca presso di sé – limitatamente ai periodi di chiusura del luogo proprio di conservazione dei beni – quei beni culturali di facilissima trasportabilità e di necessario utilizzo per il culto.

8. Uso per la valorizzazione.

In ragione della utilizzazione funzionale al culto, la CEI sottolinea come «*i beni culturali ecclesiastici non si possono considerare solo come un patrimonio culturale intangibile, da conservare con criteri museali. A loro modo essi sono realtà vive, in continuo cambiamento, secondo le esigenze della liturgia della Chiesa, la quale volendo mantenersi in dialogo con la società, è in*

²⁹ F. PASSASEO, op. cit., 14-15.

stato di adattamento permanente»³⁰.

Vogliamo, quindi, valutare le motivazioni per cui l'uso adeguato di beni mobili “per il culto” può essere una forma di valorizzazione e di tutela considerando che l'uso del bene culturale lo rende vivo e rilevante nella società, collegandolo al presente e garantendo la trasmissione della memoria storica e dei valori. La valorizzazione, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004, «è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze». Sulla piena valorizzazione si sono espressi gli Orientamenti della CEI quando, al n. 33, si legge che «*la loro piena valorizzazione è costituita dall'uso che se ne fa, per quanto possibile continuo, per il culto. Sottratti al loro contesto funzionale originario e collocati al di fuori del loro specifico contesto fisico perdono gran parte del loro stesso congenito significato*»³¹ mentre il n. 35 richiama alla tutela considerando che «*l'uso continuato dei beni culturali ecclesiastici in conformità con la destinazione originaria e la loro permanenza nell'ambito della proprietà ecclesiastica costituiscono condizioni favorevoli per la loro tutela e la loro conservazione*»³².

Un uso adeguato, appropriato e finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale può contribuire significativamente alla conservazione del bene, ne garantisce l'attenzione, la manutenzione e la cura, prevenendo l'inattività, il degrado e l'oblio, elementi che possono portare alla perdita del bene nel tempo. Ne sono un esempio gli oggetti metallici che presentano diffuse ossidazioni, oppure i tessili che mostrano depositi di polvere, degradi, abrasioni o sfilacciamenti, oppure le opere lignee in preda agli insetti xilofagi, tutte situazioni che richiedono interventi di restauro mirati a consolidare e a mettere in sicurezza i manufatti al fine di permettere l'antica fruizione dei beni.

9. Il bene sottratto all'uso.

Un ulteriore aspetto riguarda la sottrazione all'uso e la conseguente musealizzazione del bene. Se da un lato, secondo alcuni, «*trattandosi di cose artistiche, oltretutto religiose, è importante tutelare l'aspetto finalistico e fruitivo delle stesse, contro le arbitrarie e ingiustificate musealizzazioni, che le sottraggono alle funzioni congenite loro proprie*»³³, dall'altro potrebbe darsi il caso in cui non possano più essere impiegati secondo la loro originale destinazione. È importante che i beni culturali ecclesiastici siano conservati con grande cura, anche per la elevata funzione alla quale hanno servito, valutando anche la possibilità di una collocazione in collezioni o musei³⁴; a questa indicazione segue una raccomandazione che riteniamo importante e significativa, ovvero che «*con le dovute cautele, almeno in determinate occasioni, dovrebbe esserne consentito l'uso originario*»³⁵.

Su questo aspetto ci permettiamo di dissentire da quelle forme di conservazione – in special modo di tessili in buono stato di conservazione – che prevedono una custodia in vetrina sigillata finalizzato al decoro parietale senza permetterne l'uso: risulta arduo rientrare nella categoria della musealizzazione e per altro si potrebbe intravvedere il caso di uso illecito del bene³⁶.

Un'ulteriore questione relativa alla sottrazione all'uso di un bene mobile di interesse religioso riguarda l'originale e nativa destinazione del bene di particolari oggetti di culto finalizzati alla

³⁰ CEI, *I Beni Culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, 1992, n. 40.

³¹ CEI, *I Beni Culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, 1992, n. 33.

³² CEI, *I Beni Culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, 1992, n. 35.

³³ F. PASSASEO, op. cit., 17.

³⁴ CEI, *I Beni Culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, 1992, n. 33.

³⁵ CEI, *I Beni Culturali della Chiesa in Italia. Orientamenti*, 1992, n. 33. Un esempio virtuoso della attenzione citata si ha in merito alle insegne episcopali appartenute e utilizzate da San Carlo Borromeo (1538-1584): esse, da sempre conservate nel Duomo di Milano, recentemente hanno trovato degna collocazione espositiva preso il Museo del Duomo con la sola eccezione nel giorno della festa liturgica, quando vengono indossate e utilizzate dall'arcivescovo di Milano durante la messa pontificale che le riconsegna, seppure per un tempo limitato, al loro uso originario.

³⁶ L. 9 marzo 2022, n. 22, art. 518-*duodecies*, in tema di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici.

devozione popolare. Spesso si tratta di statuaria lignea di particolare pregio, assai delicata soprattutto negli aspetti decorativi e di rivestimento cromatico.

Un uso “improprio” legato a particolari devozioni popolari (spostamenti, traslazioni, processioni, ecc.) mette in serio pericolo il bene. In questo caso è opportuno, da un lato, stabilire l’inamovibilità del bene dalla sua collocazione abituale per ridurre il rischio di danneggiamento e, dall’altro, l’utilizzo di una copia per l’uso cultuale e devozionale. Detta copia deve però ottemperare a quanto stabilito dall’art. 107, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004: «*È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contatto, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Tale riproduzione è consentita solo in via eccezionale e nel rispetto delle modalità stabilite con apposito decreto ministeriale. Sono invece consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l’originale.*

10. Conclusione.

Concludendo questo lavoro sentiamo la necessità di consegnare un *desiderata* e una raccomandazione.

Il *desiderata* va a toccare una lacuna del legislatore che ha steso il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ovvero le norme disciplinari in merito all’arte contemporanea nelle sue diverse forme. Per dirla con Colantonio, abbiamo qui la conferma che «*è il tempo in “giudice” dei beni culturali, che vanno storizzati prima di poter godere della tutela e valorizzazione della disciplina dedicata*»³⁷. Attendere settant’anni perché un bene “mobile” di interesse religioso venga tutelato appare un tempo forse troppo lungo. Si rischia di vedere danneggiati irrimediabilmente, o peggio ancora dispersi, manufatti ed espressioni delle “arti minori”. Qualora il proprietario del bene, o il gestore dell’ente depositario dello stesso, riconosca la peculiarità dell’oggetto, l’infungibilità del bene e la preziosità della manifattura, sarebbe opportuno che lo considerasse bene culturale *ad instar*, munito di dichiarazione di interesse culturale con specifico obbligo di catalogazione nei rispettivi inventari dell’ente proprietario o dell’ente gestore.

La raccomandazione è legata all’uso adeguato e appropriato del bene “mobile” di interesse religioso: esso non fa altro che «*mettere in relazione il passato con il presente, con la finalità di conoscere il genio creativo che ci ha preceduto, per progettare e realizzare l’oggi e guardare al futuro*»³⁸. Per decidere concretamente sull’uso o meno del bene vale sempre l’applicazione della virtù teologale della prudenza, intesa come uso del discernimento nell’agire pratico, virtù questa da ricordare e raccomandare a chi utilizza un bene culturale.

³⁷ R. COLANTONIO, *I nuovi beni culturali. Tutela, conservazione, conoscenza*, Milano. 2022, 44.

³⁸ O. BUCARELLI, op. cit., 118.